



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
FAX.0324 – 65817
C.F. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N° 80

IL SINDACO

CONSTATATO che, la presenza di alberi lungo la strada provinciale n°66 comporta, oltre ai rami inclinati che possono compromettere la visibilità, in caso di abbondanti precipitazioni nevose o eventi meteorologici estremi, possibili interruzioni della circolazione stradale causate da sradicamenti o cadute delle piante sulle strade;

VISTO i numerosi periodi di isolamento del Comune di Macugnaga durante il periodo invernale;

CONSIDERATO che la circolazione stradale deve sempre essere garantita ed in modo particolare in concomitanza degli anzidetti casi di isolamento al fine di garantire con la massima tempestività assistenza alla popolazione;

RICHIAMATA la nota della Prefettura del V.C.O. n°52698 del 29.12.2009. con la quale si invitavano i Sindaci ad adottare opportuni provvedimenti affinché i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali, provinciali, regionali e nazionali pongano in essere – ove siano presenti alberi o siepi che possano compromettere la viabilità e creare potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale – le misure previste dagli artt. 16, 29, 30 e 31 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione;

RICHIAMATA la nota della Provincia del V.C.O. prot. n°47393 del 07.10.2011. con la quale si rammentava a tutte le Amministrazioni Comunali del V.C.O. la prefettizia sopra citata e la necessità che i Sindaci procedessero all'emissione di specifiche ordinanze in materia;

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di taglio piante entro una distanza di metri cinque dal confine stradale;

VISTI gli artt. 892 e 893 del Codice Civile;

VISTO il codice della strada ed il relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. n°267/2000;

ORDINA

Ai proprietari dei fondi limitrofi alla strada provinciale n°66 dal Centro Abitato Pecetto al Centro Abitato Borca compreso è fatto obbligo di tagliare le piante ubicate entro la distanza di metri 3 (tre) dal confine stradale entro e non oltre il giorno 31 maggio 2012.

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti.

Comunica ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, comma 4 delle Legge n°241/90 e s.m.i., che contro la presente ordinanza può essere proposto entro giorni 30 (trenta) ricorso al Prefetto del V.C.O. (Legge n°1199/1971) ed entro giorni 60 (sessanta) ricorso al T.A.R. del Piemonte.

MACUGNAGA, 11.10.2011

F.TO IL SINDACO
(STEFANO CORSI)